

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1007

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RESTA, PETRILLI, TROISI, CACCURI,
DEL VESCOVO, CARCATERA, DI CAPUA, DE MEO, MORO**

Annunziata il 5 luglio 1954

Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari,
gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando, a seguito degli eventi bellici, l'Italia fu, dolorosamente, divisa in due, il Governo, costituitosi nel Sud, per venire incontro alle necessità di quei giovani che non potevano raggiungere le loro sedi universitarie dell'Italia centrosettentrionale, ritenne di stabilire dapprincipio delle sedi provvisorie di esami e poi addirittura dei nuovi corsi di insegnamento in aggiunta a quelli già esistenti presso l'Università di Bari.

Con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 60, furono così istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944: Corso per la laurea in lettere con indirizzo classico e moderno (primi due anni); Corso per la laurea in filosofia (primi due anni); Corso per la laurea in chimica; Corso per la laurea in scienze matematiche (1° anno); Corso per la laurea in matematica e fisica (1° anno); Corso per la laurea in scienze naturali; Corso per la laurea in ingegneria (biennio propedeutico); Corso per la laurea in medicina veterinaria (1° biennio); Corso per la laurea in pedagogia (primi due anni).

Con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 619, si dispose, quindi, che tali corsi continuassero a funzionare fino a tutto l'anno accademico nel quale sarebbe stata dichiarata la cessazione dello stato di guerra. Ad essi venne aggiunto altresì il

secondo anno di corso per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Senonché, venute successivamente a cessare le cause che avevano determinato l'istituzione degli accennati corsi, si rivelò che essi continuavano a contare numerosissimi iscritti ed a corrispondere a precise esigenze degli studi, tanto che il Ministero, pur essendo scaduto il termine fissato dal precedente decreto legislativo luogotenenziale per il loro funzionamento, fu indotto non solo ad autorizzare senz'altro il mantenimento, ma anche a disporre il completamento dei corsi di lettere, di scienze, di ingegneria e di pedagogia nonché ad istituire un nuovo corso, quello per la laurea in lingue e letterature straniere, di cui, frattanto, si era appalesata la necessità.

Con decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, si cominciò, poi, a regolarizzare la situazione di quei corsi: riconosciuti validi tutti quelli fino allora istituiti, alcuni furono mutati nelle esistenti regolari facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e gli altri e cioè quelli di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria (1° biennio) e di lingue e letterature straniere fu disposto che avessero continuato a funzionare a tutto l'anno accademico 1950-51: termine questo poi

protratto all'anno accademico 1954-55 dalla legge 2 gennaio 1952, n. 23, che ratificò, modificandolo, il cennato decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170.

Di siffatti corsi quelli di pedagogia e di lingue e letteratura straniera, molto frequentati fin dalla loro istituzione, hanno ormai raggiunto un notevole grado di sviluppo. Basti dire che, nell'anno accademico 1952-53 testè decorso, essi contavano 466 iscritti per il corso di lingue e 238 per il corso di pedagogia.

Tale elevato numero di studenti, grà di per sé comprova come essi corsi corrispondano ad una viva e sentita esigenza della popolazione studentesca delle vaste regioni che fanno capo all'ateneo barese, e precisamente la Puglia, la Lucania, il Molise, parte dell'Abruzzo (Chieti e Pescara) ed alcune zone della Calabria.

Ma, oltre che il numero degli studenti, altre ragioni suffragano l'imprescindibile necessità che tali studi abbiano a Bari un'organizzazione permanente.

Il corso di laurea in pedagogia infatti può molto contribuire all'elevazione culturale e professionale della gran massa di abilitati dagli istituti magistrali. Ad esso, anzi, vanno aggiunti quelli per la laurea in materie letterarie e per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, così da averso una vera e propria *Facoltà di magistero*, che darebbe un più ampio respiro ai giovani, molti dei quali, per la mancanza di tali due ultimi corsi, sono posti nella dura alternativa o di iscriversi ad università notevolmente distanti da Bari o di rinunciare a qualsiasi aspirazione di completare i propri studi.

Quanto poi al *Corso di laurea in lingue e letterature straniere*, per una regione, come

quella pugliese, con ampie possibilità di scambi con l'estero; per le regioni e province finitime anch'esse vivamente interessate a tali scambi; per una città intraprendente e dinamica come Bari che tende a sviluppare e rinsaldare sempre più i rapporti con le altre nazioni, specie del vicino e medio Oriente, che ha la sua più alta manifestazione nella Fiera del Levante, mercato internazionale in sempre continuo e promettente sviluppo, la costituzione di un regolare e stabile corso di studi superiori, che tenda a favorire la perfetta conoscenza delle lingue straniere, rappresenta un'esigenza inderogabile, la cui evidenza non può, in alcun modo, essere messa in dubbio.

Tutto ciò premesso e considerato, anche per eliminare una situazione *abnorme*, non rimarrebbe che rendere definitivi i corsi provvisori tuttora esistenti:

di pedagogia, cui andrebbero aggiunti i corsi per la laurea in materie letterarie e per il diploma di vigilanza scolastica, così da creare una completa facoltà di magistero;

di lingue e letterature straniere, da aggregarsi alla già esistente facoltà di economia e commercio, rendendo l'ammissione al detto corso accessibile anche ai giovani forniti di abilitazione tecnica commerciale ed integrando l'ordinamento didattico con l'insegnamento di tre discipline (istituzioni economiche e commerciali, storia del commercio con l'Oriente, lingue e letteratura araba) richieste dalla particolare funzione dell'università di Bari in rapporto al mondo orientale;

del primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria.

Confidiamo pertanto nell'approvazione, della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-1956, sono istituiti presso l'Università degli studi di Bari, la Facoltà e i corsi seguenti:

a) Facoltà di magistero (completa dei corsi per la laurea in materie letterarie, per la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari).

b) Corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla facoltà di economia e commercio);

c) Primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria.

ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti sette posti, i quali vengono assegnati alla facoltà ed ai corsi, di cui al precedente articolo 1, nel modo come appresso indicato:

Facoltà di magistero, posti di ruolo n. 3.

Corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;

Primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 1.

In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Bari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facoltà saranno aggregati al rispet-

tivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo

Il Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria si compone, oltreché del professore di ruolo che sarà chiamato a ricoprire il posto di ruolo assegnato alla Facoltà medesima, di tutti i professori di ruolo delle altre Facoltà dell'Università di Bari che abbiano un incarico di insegnamento nella predetta Facoltà di medicina veterinaria.

ART. 4.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire 2.000.000, in rapporto alle spese di funzionamento della Facoltà e dei Corsi di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

Ai posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per l'Università di Bari, 4 posti di assistente ordinario. Detti posti saranno ripartiti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tra le Facoltà ed i Corsi di cui al precedente articolo 1.

ART. 6.

Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al Corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sarà precisato l'ordinamento didattico del detto corso.

ART. 7.

Alla spesa di personale si farà fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previsto all'articolo 2 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.